

**Legge regionale 4 agosto 2023, n. 21 (BUR n. 104/2023)
(Bilancio)**

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023- 2025

Art. 1 - Residui attivi e passivi.

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell'esercizio 2022, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2022.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2022 e l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2 - Fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2023 è determinato in euro 1.288.746.214,05 in conformità con quanto disposto dall'[articolo 8](#) della legge regionale 27 luglio 2023, n. 17 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022".

Art. 3 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.

1. Come risulta dall'[articolo 9](#) della legge regionale 27 luglio 2023, n. 17 "Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022", il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 95.104.742,16.

Art. 4 - Mutui e prestiti.

1. Il rinnovo dell'autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all'[articolo 3](#), comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025" è rideterminato in euro 95.104.742,16.

2. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all'[articolo 3](#) della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, è previsto in euro 6.872.831,45 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2024 e 2025 nella parte spesa del bilancio di previsione 2023-2025 (Missione 50, Programmi 01 e 02).

Art. 5 - Stato di previsione delle entrate e delle spese.

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per

l'esercizio finanziario 2023, 2024 e 2025 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all'Allegato 2 per le entrate e di cui all'Allegato 3 per le spese.

Art. 6 - Allegati all'assestamento.

1. Sono approvati i seguenti Allegati:
 - a) nota integrativa all'assestamento (Allegato 4);
 - b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
 - c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
 - d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
 - e) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
 - f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
 - g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
 - h) variazione all'Allegato 1 "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011)" della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 30 "Legge di stabilità regionale 2023" (Allegato 11);
 - i) variazione all'Allegato 16 "Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell'[articolo 4](#) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione"", della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025" (Allegato 12);
 - j) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere per le entrate (Allegato 13) e le spese (Allegato 14);

Art. 7 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025".

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 sono apportate

le seguenti modifiche:

- a) gli elenchi, di cui al punto d) dell'Allegato 1, previsto dall'[articolo 2](#), comma 1, lettera a), per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 sono aggiornati e sostituiti come da Allegato 15 della presente legge;
- b) l'allegato 10 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto" di cui all'[articolo 2](#), comma 1, lettera j), è sostituito come da Allegato 16 della presente legge;
- c) la dotazione del fondo speciale per le spese correnti (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti") di cui all'[articolo 7](#), è incrementata di euro 1.800.000,00 per l'esercizio 2023, e di euro 400.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.
- d) la dotazione del fondo speciale per le spese in conto capitale (Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale") di cui all'[articolo 7](#), è incrementata di euro 1.200.000,00 per l'esercizio 2023, e di euro 2.600.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

ALLEGATI OMESSI